



COMUNE DI ASCOLI SATRIANO



PROGETTO DEFINITIVO

- PROGETTO AGRIVOLTAICO - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO FOTOVOLTAICO INTEGRATO DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLA

Committente:

Green Genius Italy Utility 6 s.r.l.

Corso Giuseppe Garibaldi, 49
20121 Milano (MI)



StudioTECNICO

ing. Marco G Balzano

Via Canello Rotto, 3
70125 BARI | Italy
+39 331.6794367
www.ingbalzano.com



Spazio Riservato agli Enti:

REV	DATA	ESEGUITO	VERIFICA	APPROV	DESCRIZIONE
R0	02/12/2022	IDV	MBG	MBG	Prima Emissione

Numero Commessa:

SV634

Data Elaborato:

02/12/2022

Revisione:

R0

Titolo Elaborato:

Studio di Inserimento Urbanistico

Progettista:

ing. Marco G. Balzano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.9341
Professionista Antincendio Elenco Ministero degli Interni BA09341101837
Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) Tribunale Bari

Elaborato:

V.01

Sommario


Sommario	2
1. Premessa	4
1.1 Generalità	4
1.2 Descrizione sintetica dell’iniziativa	6
1.3 Contatto	8
1.4 Localizzazione	9
Area Impianto	10
Area SSEU	12
1.5 Oggetto del Documento	12
2. Pianificazione Nazionale	13
2.1 Elenco ufficiale aree protette (EUAP)	13
2.2 Rete Natura 2000: Aree ZPS e Siti SIC	15
2.3 Aree importanti per l’avifauna (IBA - important Birds Areas)	16
2.4 Aree “Ramsar” sulle zone umide	17
2.5 Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004	18
3. Pianificazione Regionale: Aree Non Idonee per le FER	23
4. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)	25
4.1 Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica	27
4.2 Struttura Idro-geomorfologica	30
4.3 Struttura ecosistemico - ambientale	34
4.4 Struttura antropica e storico culturale	38
5. Piano Faunistico Venatorio Regionale	53
6. Il piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP)	54
7. Pianificazione Comunale	69
7.1 PUG Comune di Ascoli Satriano	69
7.2 Piano di Zonizzazione Acustica Comunale	104
8. Pianificazione Settoriale	105
8.1 Piano di Tutela delle Acque (PTA)	105
8.2 Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)	108



StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano
Via Canello Rotto, 3 – 70125 Bari (BA)
www.ingbalzano.com

Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

8.3	Piano Regolatore di Qualità dell’Aria (PRQA)	112
8.4	Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia.....	113
9.	Conclusioni	114



STUDIOTECNICO 
ing.MarcoBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 3 di 119

1. Premessa

1.1 Generalità

La Società **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 SRL**, con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, 49 – 20121 Milano (MI), è soggetto Proponente di una iniziativa finalizzata alla realizzazione e messa in esercizio di un progetto **Agrovoltaico** denominato “**AgroPV – Piscitelli**”.

L’iniziativa prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, ossia destinato alla **produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare integrato** da un **progetto agronomico studiato per assicurare la compatibilità con le caratteristiche pedo-agricole e storiche del sito**.

Il progetto, meglio descritto nelle relazioni specialistiche, si prefigge l’obiettivo di **ottimizzare** e utilizzare in modo **efficiente** il territorio, producendo **energia elettrica** pulita e garantendo, allo stesso tempo, una **produzione agricola**.

Il costo della produzione elettrica, mediante la tecnologia fotovoltaica, è concorrenziale alle fonti fossili, ma con tutti i vantaggi derivanti dall’uso della fonte solare, quali zero emissioni di CO₂, inquinanti solidi e liquidi, nessuna emissione sonora, ecc.

L’impianto fotovoltaico produrrà energia elettrica utilizzando come energia primaria l’energia dei raggi solari. In particolare, l’impianto trasformerà, grazie all’esposizione alla luce solare dei moduli fotovoltaici realizzati in materiale semiconduttore, una percentuale dell’energia luminosa dei fotoni in energia elettrica sotto forma di corrente continua che, opportunamente trasformata in corrente alternata da apparati elettronici chiamati “inverter”, sarà ceduta alla rete elettrica nazionale.

La tecnologia fotovoltaica presenta molteplici aspetti favorevoli:

1. il sole è risorsa gratuita ed inesauribile;
2. non comporta emissioni inquinanti;
3. non genera inquinamento acustico
4. permette una diversificazione delle fonti energetiche e riduzione del deficit elettrico;
5. presenta una estrema affidabilità sul lungo periodo (vita utile superiore a 30 anni);
6. i costi di manutenzione sono ridotti al minimo;
7. il sistema presenta elevata modularità;
8. si presta a facile integrazione con sistemi di accumulo;
9. consente la delocalizzazione della produzione di energia elettrica.

L’impianto in progetto consente di produrre un significativo quantitativo di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti, senza alcun inquinamento acustico e con un ridotto impatto visivo.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 4 di 119

L'iniziativa si inquadra, altresì, nel piano di realizzazione di impianti per la produzione di energia fotovoltaica che la società intende realizzare nella Regione Puglia per contribuire al soddisfacimento delle esigenze di energia pulita e sviluppo sostenibile sancite già dal Protocollo Internazionale di Kyoto del 1997, dall'Accordo sul Clima delle Nazioni Unite (Parigi, Dicembre 2015), il Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC - 2020) e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR - 2021), tutti concordi nel porre la priorità sulla transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili. Infatti, le fonti energetiche rinnovabili, oltre a ridurre gli impatti sull'ambiente, contribuiscono anche a migliorare il tenore di vita delle popolazioni e la distribuzione di reddito nelle regioni più svantaggiate, periferiche o insulari, favorendo lo sviluppo interno, contribuendo alla creazione di posti di lavoro locali permanenti, con l'effetto di conseguire una maggiore coesione economica e sociale.

In tale contesto nazionale ed internazionale lo sfruttamento dell'energia solare costituisce senza dubbio una valida risposta alle esigenze economiche ed ambientali sopra esposte.

In ragione delle motivazioni sopra esposte, al fine di favorire la transizione energetica verso **soluzioni ambientalmente sostenibili** la società proponente intende sottoporre all'iter valutativo l'iniziativa agrivoltaica oggetto della presente relazione.

La tipologia di opera prevista rientra nella categoria "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda" citata nell'All. IV articolo 2 lettera b) del D.Lgs 152/2006, aggiornato con il D.Lgs 4/2008 vigente dal 13 febbraio 2008.

La progettazione è stata svolta utilizzando le **ultime tecnologie** con i migliori **rendimenti** ad oggi disponibili sul mercato. Considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tipologie e le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati.

Il **progetto agronomico**, da realizzare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, è stato studiato sin dalle fasi iniziali in base ad un'approfondita analisi con lo scopo di:

- Attivare un progetto capace di favorire la biodiversità e la salvaguardia ambientale;
- Garantire la continuità delle attività colturali condotte sul fondo e preservare il contesto paesaggistico.

1.2 Descrizione sintetica dell'iniziativa

L'iniziativa è da realizzarsi in agro del Comune di **Ascoli Satriano (FG)**, circa 9,5 km a Sud-Est del centro abitato.

Per ottimizzare la produzione energetica, è stato scelto di realizzare l'impianto fotovoltaico mediante tracker monoassiali, ovvero inseguitori solari azionati da attuatori elettromeccanici capaci di massimizzare la produttività dei moduli fotovoltaici ed evitare il prolungato ombreggiamento del terreno sottostante.

Questa tecnologia elettromeccanica consente di seguire quotidianamente l'esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando così i pannelli sempre con la perfetta angolazione e massimizzando la producibilità e la resa del campo.

Circa le **attività agronomiche** da effettuare in consociazione con la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, si è condotto uno studio agronomico finalizzato all'analisi pedo-agronomica dei terreni, del potenziale, della vocazione storica del territorio e dell'attività colturale condotta dall'azienda agricola proprietaria del fondo.

Il progetto prevede, oltre alle opere di mitigazione a verde dislocata lungo le fasce perimetrali, un articolato progetto agronomico nelle aree utili interne ed esterne la recinzione oltre alla installazione di un apiario per favorire la biodiversità.

Per quel che concerne l'impianto fotovoltaico, esso avrà una potenza complessiva pari a **36,000 MWn – 39,9672 MWp**.

L'impianto comprenderà **180** inverter da 215 kVA @30°.

Gli inverter saranno connessi a gruppi a un trasformatore 800/30.000 V (*per i dettagli si veda lo schema unifilare allegato*).

Segue un riassunto generale dei dati di impianto:

Potenza nominale:	36.000,00 kWn
Potenza picco:	39.967,20 kWp
Inverter:	180 unità
Strutture:	798 tracker da 2x39 moduli 63 tracker da 2x26 moduli
Moduli fotovoltaici:	65.520 u. x 610 Wp

L'impianto sarà collegato in A.T. alla Rete di Trasmissione gestita da Terna S.p.A.

In base alla soluzione di connessione (**STMG TERNA/P20190062687 del 10/09/2019 – CODICE PRATICA 201900724**), l'impianto fotovoltaico sarà collegato alla rete di trasmissione **in antenna a 150 kV su un futuro stallo 150 kV delle Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle"**.

A tal fine sarà necessaria la realizzazione di una **Sottostazione di Trasformazione Utente 150/30 kV** da ubicarsi in prossimità della Stazione Elettrica "Valle" utile all'innalzamento della tensione a 150 kV prescritto dall'ente gestore.

Le opere, data la loro specificità, sono da intendersi di interesse pubblico, indifferibili ed urgenti ai sensi di quanto affermato dall'art. 1 comma 4 della legge 10/91 e ribadito dall'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo 387/2003, nonché urbanisticamente compatibili con la destinazione agricola dei suoli come sancito dal comma 7 dello stesso articolo del decreto legislativo.

Nello specifico della parte agronomica, il progetto prevede la coltivazione nelle interfile di **specie arboree**, opportunamente distanziate per consentire un adeguato irraggiamento delle piante arboree e l'agevole lavorazione durante le fasi di manutenzione e raccolta dei frutti, la coltivazione delle aree utili esterne alle recinzioni e l'installazione di un **apiario** volto a favorire la biodiversità, come da relazioni agronomiche.

La scelta agronomica ha tenuto conto della tipologia e qualità del terreno/sottosuolo e della disponibilità idrica. Per maggiori dettagli si rimanda alle relazioni specialistiche.



StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano
Via Cannello Rotto, 3 – 70125 Bari (BA)
www.ingbalzano.com

Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

1.3 Contatto

Società promotrice: **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 6 S.R.L**

Indirizzo: Corso Giuseppe Garibaldi, 49
20121 MILANO
PEC: greengeniusitalyutility6@unapec.it
Mob: +39 331.6794367

Progettista: **SEPTEM S.R.L.**

Direttore Tecnico: **Ing. MARCO G. BALZANO**

Indirizzo: Via Cannello Rotto, 03
70125 BARI (BA)
Tel. +39 331.6794367
Email: studiotecnico@ingbalzano.com
PEC: ing.marcobalzano@pec.it

STUDIOTECNICO 
ing.MarcoBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 8 di 119

1.4 Localizzazione

L'area da destinarsi alla realizzazione dell'impianto in progetto, denominato "**AgroPV-Piscitelli**", si trova in Puglia nel Comune di **Ascoli Satriano (FG)**, in località "**Piscitelli**". L'area contrattualizzata a disposizione del proponente ha una estensione di **70,19 ha**.

Le **opere di rete** interesseranno l'agro dello stesso comune in ragione della posizione della **Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle"**, di cui uno stallo del futuro ampliamento è stato indicato dal gestore come punto di connessione dell'impianto.



Fig. 1-1: Localizzazione area di intervento, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione, in arancio l'area della SSEU

Coordinate GPS:

Latitudine: 41.141053° - 41°8'27.79" N
Longitudine: 15.663897° - 15°39'50.03" E
Altezza s.l.m.: 342 m

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 9 di 119

AREA IMPIANTO

L'area di interesse per le opere di impianto è censita catastalmente nel comune di **Ascoli Satriano (FG)**, come di seguito specificato:

Proprietà	Comune	Provincia	Foglio di mappa	Particelle	Classamento	Consistenza (ha)
Flamia Michele Angelo	Ascoli Satriano	FG	97	54	Seminativo/ Uliveto	7,3862
Flamia Michele Angelo	Ascoli Satriano	FG	97	67	Seminativo	16,8031
Tucci Pasquale	Ascoli Satriano	FG	96	6	Seminativo	5,8080
Tucci Pasquale	Ascoli Satriano	FG	96	19	Seminativo	3,1000
Tucci Pasquale Tucci Carmela Tucci Alfonso Fornelli Genoveffa	Ascoli Satriano	FG	96	22	Seminativo/ Pascolo	4,7650
Tucci Pasquale Tucci Carmela Tucci Alfonso Fornelli Genoveffa	Ascoli Satriano	FG	96	23	Seminativo/ Pascolo	0,8480
Tucci Pasquale Tucci Rosario	Ascoli Satriano	FG	96	24	Seminativo	0,9836
Tucci Pasquale Tucci Rosario	Ascoli Satriano	FG	96	38	Seminativo	3,1710
Tucci Pasquale Tucci Rosario	Ascoli Satriano	FG	96	42	Seminativo/ Pascolo	6,9130
Tucci Pasquale Tucci Rosario	Ascoli Satriano	FG	96	43	Seminativo	7,3065
Padalino Pasquale	Ascoli Satriano	FG	96	191	Seminativo	4,8000
Tucci Pasquale Tucci Carmela Tucci Alfonso Fornelli Genoveffa	Ascoli Satriano	FG	96	192	Seminativo	8,3080



StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano
Via Cancellotto, 3 – 70125 Bari (BA)
www.ingbalzano.com

STUDIOTECNICO
ing.MARCOBALZANO
INGEGNERE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI N. 3103/2014

Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341



Fig. 1-2: Localizzazione area di intervento su ortofoto catastale, in blu la perimetrazione del sito

STUDIOTECNICO 
ing.MARCOBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 11 di 119

AREA SSEU

L'area individuata per la realizzazione della Sottostazione Elettrica di Utenza è censita catastalmente nel comune di **Ascoli Satriano (FG)**, come di seguito specificato:

Proprietà	Comune	Provincia	Foglio di mappa	Particelle	Classamento	Consistenza (ha)
Capobianco Giovanna	Ascoli Satriano	FG	98	333	Seminativo/ Uliveto	2,8408




Fig. 1-3: Localizzazione area SSEU su ortofoto catastale, in arancio la perimetrazione dell'Area

1.5 Oggetto del Documento

Oggetto della presente relazione è lo studio condotto circa l'analisi dell'inserimento Urbanistico dell'opera in oggetto. Lo studio condotto rapporta il progetto in esame con gli strumenti normativi e di pianificazione vigenti.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 12 di 119

2. Pianificazione Nazionale

Il Ministero dell'ambiente, in collaborazione con il Portale Cartografico Nazionale della Direzione Difesa Suolo ha sviluppato il "Progetto Natura", contenente le banche dati geografiche realizzate dalla Direzione Protezione Natura delle principali aree naturali protette:

- le aree protette iscritte al 5 Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP), comprensive dei Parchi Nazionali, delle Aree Naturali Marine Protette, delle Riserve Naturali Marine, delle Riserve Naturali Statali, dei Parchi e Riserve Naturali Regionali;
- la Rete Natura 2000, costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitari (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva "Uccelli";
- le Important Bird Areas (IBA);
- le aree Ramsar, aree umide di importanza internazionale;
- integrandone le informazioni con i limiti amministrativi (Regioni, Province, Comuni), le cartografie IGM alla scala 1:250000, 1:100000, 1:25000 e le Ortofoto a colori.

2.1 Elenco ufficiale aree protette (EUAP)

La Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP), nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- **Parchi Nazionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- **Parchi Naturali Regionali e Interregionali**, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- **Riserve Naturali**, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- **Zone Umide di Interesse Internazionale**, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 13 di 119

oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acquamarina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1971;

- **Altre Aree Naturali Protette**, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- **Aree di reperimento terrestri e marine**, indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.



Figura 2-1: Aree Protette EUAP, in blu la perimetrazione del sito oggetto di DDS, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Siti protetti - VI Elenco ufficiale aree protette - EUAP

 Parchi naturali nazionali	 Riserve naturali statali	 Altre aree naturali protette	 Altre aree naturali protette
 Parchi naturali regionali	 Riserve naturali regionali	 Riserve Naturali Marine	 EUAP

Lo stralcio cartografico non mostra interferenze con le aree protette di cui all'elenco ufficiale EUAP. Si evidenzia tuttavia come l'impianto confini con il "Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 14 di 119

2.2 Rete Natura 2000: Aree ZPS e Siti SIC

Istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità ed è volta a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, l'appartenenza di aree alla rete Natura 2000 non preclude rigidamente le attività umane. Infatti, la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). I soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.



Figura 2-2: Rete Natura 2000, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Rete Natura 2000(SIC/ZSC e ZPS)

SIC
 SIC/ZPS
 ZSC
 ZSC/ZPS
 ZPS
 SIC

La sovrapposizione cartografica non mostra interferenze con le aree individuate dalla Rete Natura 2000.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 15 di 119

2.3 Aree importanti per l'avifauna (IBA - important Birds Areas)

L'inventario delle IBA di BirdLife International, fondato su criteri ornitologici quantitativi, è riconosciuto quale strumento scientifico per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS e pertanto rappresenta il sistema di riferimento nella valutazione del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione di ZPS.

In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione degli uccelli del nostro paese. La prima pubblicazione dell'inventario IBA Italiano risale al 1989 mentre nel 2000 è stato pubblicato, col sostegno del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, un secondo inventario aggiornato.

Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web della LIPU (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.



Figura 2-3: Zone IBA, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Aree importanti per l'avifauna (IBA - Important Birds Areas)

 IBA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 16 di 119

Non sono presenti aree IBA nelle vicinanze dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto. Pertanto, non sono previste interferenze con il sistema delle IBA.

2.4 Aree "Ramsar" sulle zone umide

La Convenzione sulle Zone Umide (Ramsar, Iran, 1971), denominata "Convenzione di Ramsar", è un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso razionale delle zone umide e delle loro risorse. La Convenzione è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questo particolare ecosistema, e i paesi membri della Convenzione coprono tutte le regioni geografiche del pianeta. Al centro della filosofia di Ramsar è il concetto di "uso razionale" delle zone umide, definito come "mantenimento della loro funzione ecologica, raggiunto attraverso l'attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile". Con il D.P.R. 13/03/1976, n. 448 la Convenzione è diventata esecutiva.

Gli strumenti attuativi prevedono, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:

- identificazione e designazione di nuove zone umide, ai sensi del DPR 13.3.1976, n. 448;
- attività di monitoraggio e sperimentazione nelle zone umide designate ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n.448;
- preparazione del "Rapporto Nazionale" per ogni Conferenza delle Parti;
- attivazione di modelli per la gestione di "Zone Umide".



Figura 2-4: Zone Ramsar, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Siti protetti - Zone umide di importanza internazionale (Ramsar)

 RAMSAR  RAMSAR

Anche per le zone Ramsar, la sovrapposizione cartografica non evidenzia interferenze con l'area in progetto.

2.5 Aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, meglio noto come Codice dei Beni Culturali, contiene la disciplina dei beni culturali e sostituisce la precedente di cui alla Legge 01 giugno 1939 n. 1089. Le ultime modifiche del codice sono dovute al D.L. 21 settembre 2019, ossia alla Legge 18 novembre 2019 n. 132.

Il decreto distingue i beni culturali in due macrocategorie:

- beni culturali in senso stretto che, ai sensi degli art. 10 e 11 alla Parte II, Titolo I, Capo I, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
- beni paesaggistici che, ai sensi dell'art. 136, Parte III, Titolo I, Capo II, costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.




Figura 2-5: Carta Beni Culturale e Paesaggistici (SITAP)

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 18 di 119

- Aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, e di 300 metri dalla linea di battigia costiera del mare e dei laghi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. a), b), c) del Codice
- Aree al di sopra dei 1200 metri per gli Appennini e i rilievi delle isole e dei 1600 metri per le Alpi, vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. d) del Codice
- Parchi e riserve nazionali o regionali vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f) del Codice, più restanti tipologie di area naturale protetta (livello fornito dal Ministero dell'Ambiente)
- Aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del Codice
- Zone umide individuate ai sensi del D.P.R. n. 488 del 1976, individuate su cartografia IGM1 1:25.000 e tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. i) del Codice
- Aree vulcaniche tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. l) del Codice, individuate sulla cartografia ufficiale 1:25.000 raccolta presso gli enti competenti

La figura evidenzia sovrapposizioni tra l'impianto in progetto e il vincolo "Boschi" riportato nella Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici redatta dal SITAP.

Tale vincolo è riferito alle aree boscate acquisite dalle carte di uso del suolo disponibili al 1987 (acquisite per ogni regione in base alle cartografie disponibili), tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004.

In virtù di quanto esposto, tali aree sono state escluse da quelle destinate alla realizzazione dell'impianto.

Ulteriori cartografie analizzate sono "CartApulia, La Carta dei Beni Culturali Pugliesi", e "Vincoli in Rete".

- "CartApulia, La Carta dei Beni Culturali Pugliesi" è il sistema informativo territoriale sviluppato nell'ambito del processo di redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPTR) con la finalità di effettuare una ricognizione dell'intero territorio attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali ed estetiche, delle loro interrelazioni e della conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare e valorizzare.




Figura 2-6: Inquadramento CartApulia




Figura 2-7: Dettaglio CartApulia – Località Masseria Flamia



Figura 2-8: Dettaglio CartApulia – Località Posta di Vassallo

A tal proposito, si evidenzia che l’iniziativa, comprensiva delle relative opere di connessione, è stata progettata nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 20 di 119

Territoriale Regionale della Regione Puglia e, pertanto, sono state rispettate le prescrizioni afferenti i beni tutelati citati anche nel suddetto strumento pianificatorio.

- "Vincoli in Rete", progetto realizzato con lo scopo di descrivere e rendere noti alcuni dei principali Beni Architettonici e Archeologici in Italia. Vincoli in rete è stato realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ed un progetto per lo sviluppo di servizi dedicati agli utenti interni ed esterni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBAC).



Figura 2-9: Inquadramento Vincoli in Rete; in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

- | | | |
|--|--|--|
| ● Archeologici di interesse culturale non verificato | ✓ Archeologici di interesse culturale non verificato | ☑ Archeologici di interesse culturale non verificato |
| ● Archeologici di non interesse culturale | ✓ Archeologici di non interesse culturale | ☑ Archeologici di non interesse culturale |
| ● Archeologici con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso | ☑ Archeologici con verifica di interesse culturale in corso |
| ● Archeologici di interesse culturale dichiarato | ✓ Archeologici di interesse culturale dichiarato | ☑ Archeologici di interesse culturale dichiarato |
| ● Archeologici in area di interesse culturale dichiarato | ✓ Archeologici in area di interesse culturale dichiarato | ☑ Archeologici in area di interesse culturale dichiarato |
| ■ Architettionici di interesse culturale non verificato | ✓ Architettionici di interesse culturale non verificato | ☑ Architettionici in area di interesse culturale non verificato |
| ■ Architettionici di non interesse culturale | ✓ Architettionici di non interesse culturale | ☑ Architettionici di non interesse culturale |
| ■ Architettionici con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Architettionici con verifica di interesse culturale in corso | ☑ Architettionici con verifica di interesse culturale in corso |
| ■ Architettionici di interesse culturale dichiarato | ✓ Architettionici di interesse culturale dichiarato | ☑ Architettionici di interesse culturale dichiarato |
| ■ Architettionici in area di interesse culturale dichiarato | ✓ Architettionici in area di interesse culturale dichiarato | ☑ Architettionici in area di interesse culturale dichiarato |
| ◆ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato | ✓ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato | ☑ Parchi e giardini di interesse culturale non verificato |
| ◆ Parchi e Giardini di non interesse culturale | ✓ Parchi e giardini di non interesse culturale | ☑ Parchi e giardini di non interesse culturale |
| ◆ Parchi e Giardini con verifica di interesse culturale in corso | ✓ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso | ☑ Parchi e giardini con verifica di interesse culturale in corso |
| ◆ Parchi e Giardini di interesse culturale dichiarato | ✓ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato | ☑ Parchi e giardini di interesse culturale dichiarato |
| ◆ Parchi e Giardini in area di interesse culturale dichiarato | ✓ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato | ☑ Parchi e giardini in area di interesse culturale dichiarato |

Legenda di Siti Unesco Puntuali

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

Legenda di Siti Unesco Poligonali

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer

Legenda di Siti Unesco Componenti Puntuali

- ★ Iscritti
- ★ Candidati

Legenda di Siti Unesco Componenti Poligonali

- Iscritti
- Candidati
- Iscritti - buffer
- Candidati - buffer

Legenda di Vincoli Paesaggistici (SITAP) L.1497/39



Rif. Elaborato: SV634-V.01	Elaborato: Studio di Inserimento Urbanistico	Data 02/12/2022	Rev R0	Pagina 21 di 119
--------------------------------------	--	---------------------------	------------------	-------------------------




StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano
Via Canello Rotto, 3 – 70125 Bari (BA)
www.ingbalzano.com

STUDIOTECNICO
ing.MARCOBALZANO
INGEGNERE DELLA PROVINCIA DI BARI

Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

La figura non mostra sovrapposizioni tra le aree di impianto, l'elettrodotto e la carta "Vincoli in Rete".



STUDIOTECNICO 
ing.MARCOBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 22 di 119

3. Pianificazione Regionale: Aree Non Idonee per le FER

Il Regolamento Regionale 30/12/2010 n.24, al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", individua aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Gli stralci cartografici che seguono sono stati ottenuti utilizzando i servizi WMS delle aree non idonee individuate dall'Allegato 3 del citato Regolamento.



Figura 3-1: Individuazione delle aree non idonee, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT



Ai sensi del decreto su citato, le aree oggetto di diritto di superficie del proponente si sovrappongono a:

- le aree denominate "Versanti", escluse dalle aree destinate alla realizzazione dell'impianto;
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Masseria Flamia, cod. FG007156", escluse dalle aree destinate alla realizzazione dell'impianto;
- le aree individuate come "Boschi con buffer di 100 m", escluse dalle aree destinate alla realizzazione dell'impianto.

Il tracciato dell'elettrodotto interseca i seguenti elementi della cartografia del Regolamento Regionale n. 24/2010:

- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Masseria Flamia, cod. SP615_FG007074";
- le aree di cui alla "Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m – Posta di Vassallo, cod. FG007106";
- "Tratturello Foggia - Ascoli - Lavello" ed il relativo buffer di 100m iscritto ai "Beni Tutelati per Legge (art. 142 D.Lgs. 42/04);

Il Regolamento Regionale 24/2010 all'art. 4 comma 1 evidenzia la possibilità di realizzare opere di connessione all'interno di aree NOFER, previa specifica autorizzazione.

Articolo 4

Individuazione delle aree e siti non idonee alla localizzazione di determinate tipologie di impianti

1. Nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito. La realizzazione delle sole opere di connessione relative ad impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge.

Si denota come le interferenze con le aree siano state risolte anche compatibilmente con le NTA del PPTR, come più avanti specificato.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 24 di 119

4. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

Il PPTR persegue le finalità di **tutela e valorizzazione**, nonché di **recupero e riqualificazione** dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 " Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

Il PPTR persegue, in particolare, la **promozione** e la realizzazione di uno **sviluppo socioeconomico auto sostenibile e durevole** e di un **uso consapevole del territorio regionale**, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità

Di seguito viene presentata l'analisi delle relazioni del progetto in esame con i livelli di tutela stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Gli elaborati del PPTR utilizzato fanno riferimento all'aggiornamento come disposto dal **DGR n. 1533 del 07-11-2022 (BURP n. 130 del 29.11.2022)**.

A partire dalla identificazione delle caratteristiche paesaggistiche, degli aspetti e delle peculiarità derivanti dall'azione di fattori naturali, antropici e dalle loro reciproche relazioni, il PPTR promuove uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole nonché un uso consapevole del territorio regionale assicurando la tutela, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione dei paesaggi di Puglia.

Nello specifico, il PPTR persegue gli obiettivi di cui sopra partendo attraverso:

1. La ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
2. La ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;

3. La ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e la determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
4. L'individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati dall'art. 134 del Codice.
5. L'individuazione e la delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio e le specifiche normative d'uso;
6. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;
7. L'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, perimetrare ai sensi dell'art. 93;
8. L'individuazione delle misure necessarie, per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
9. Le linee guida prioritarie dei progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
10. Le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

L'area di intervento è in agro di **Ascoli Satriano** e, l'impianto, si colloca ad ovest del **Lago Capacciotti** e a nord della **SP97**, nell'*ambito paesaggistico "Ofanto"*.

Il PPTR attraverso l'elaborato n. 5 "Schede degli ambiti paesaggistici" riassume per ciascuno degli undici Ambiti Paesaggistici pugliesi la "**Descrizione strutturale di sintesi**", la "**Interpretazione identitaria e statutaria**" e lo "**Scenario strategico d'Ambito**".

In particolare, la "**Descrizione strutturale di sintesi**" si articola nelle tre strutture "**Idro-geomorfologica**", "**Ecosistemico-ambientale**" e "**Antropica e storico culturale**" che includono le diverse componenti oggetto di tutela.

In particolare, tra il progetto presentato e ciascuna delle componenti tutelate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, può sussistere una relazione di:

- **Coerenza** - il progetto risponde in pieno ai principi e agli obiettivi del PPTR ed è in totale accordo con le modalità di attuazione dello stesso;
- **Compatibilità** - il progetto risulta in linea con i principi e gli obiettivi del PPTR, pur non essendo specificatamente previsto dallo strumento di programmazione stesso;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 26 di 119

- **Non coerenza** - il progetto è in accordo con i principi e gli obiettivi del PPTR, ma risulta in contraddizione con le modalità di attuazione dello stesso;
- **Non compatibilità** - il progetto risulta in contraddizione con i principi e gli obiettivi del PPTR.

4.1 Autorizzazione Paesaggistica e Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

In forza dell'art. 89 delle Norme Tecniche di Attuazione, di seguito NTA, del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, ai fini del controllo preventivo utile alla verifica delle norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela del Piano, sono disciplinati i seguenti strumenti:

a) L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 38 co. 2;

b) L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:

b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1;

b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Per interventi di rilevante trasformazione si intendono tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

Tali provvedimenti, qualora assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA saranno rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

Nel dettaglio della normativa, saranno oggetto di autorizzazione paesaggistica, tutti gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, vale a dire:

1. i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;
2. i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":
 - a) territori costieri
 - b) territori contermini ai laghi
 - c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 27 di 119

- f) parchi e riserve
- g) boschi
- h) zone gravate da usi civici
- i) zone umide Ramsar
- l) zone di interesse archeologico.

Viceversa, saranno assoggettati all'accertamento di compatibilità paesaggistica, al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti, tutti gli interventi che interessano gli ulteriori contesti individuati dal PPTR, ovvero:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
- b) sorgenti
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico
- d) versanti
- e) lame e gravine
- f) doline
- g) grotte
- h) geositi
- i) inghiottitoi
- j) cordoni dunari
- k) aree umide
- l) prati e pascoli naturali
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale
- n) siti di rilevanza naturalistica
- o) area di rispetto dei boschi
- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- q) città consolidata
- r) testimonianze della stratificazione insediativa
- s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- t) paesaggi rurali
- u) strade a valenza paesaggistica
- v) strade panoramiche
- w) luoghi panoramici
- x) coni visuali.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 91 co. 11 e co. 12 delle NTA del Piano, sono esenti dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 28 di 119

degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
 - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

Infine, il co. 13 dell'art. 91, sottopone a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità indicati dal D.P.R. 9/7/2013 n. 139, abrogato dal D.P.R. 13/2/2017 n. 31 che al punto B.37 annovera la "installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30".

4.2 Struttura Idro-geomorfologica

L'analisi di interferenza dell'area di progetto e dell'elettrodotto con la Struttura idro-geomorfologica del territorio evidenzia intersezioni, precisamente con le perimetrazioni di "Lame e Gravine" e "Versanti"

A seguire viene mostrato lo stralcio cartografico del PPTR vigente relativo al sito di interesse.



Figura 4-1: Interferenza progetto - struttura idro-geomorfologica PPTR, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

6.1.1 Componenti Geomorfologiche

Ulteriori contesti paesaggistici

- Lame e gravine
- Dolline
- Geositi (falesia tutelata)

Inghiottili

- Cordoni dunari
- Grotte
- Versanti

6.1.2 Componenti Idrologiche

Beni paesaggistici

- Territori costieri
- Aree confermate ai laghi
- Fiumi e torrenti, acque pubbliche

Ulteriori contesti paesaggistici

- Sorgenti
- Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.
- Vincolo idrogeologico

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 30 di 119

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili purché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e Gravine"

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all'art. 50, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 31 di 119

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfezione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Le aree disponibili risultanti sovrapposte alle aree delle componenti idro-geomorfologica "Versanti" e "Lame e Gravine" sono pertanto state escluse dalle aree utili alla realizzazione dell'impianto.

Le aree individuate per la posa degli elettrodotti di collegamento tra i cluster di impianto consistono in aree abitualmente utilizzate per gli scopi agricoli, come desumibile dalle ortofoto storiche disponibili in rete e, ove possibile, strade sterrate esistenti. In quanto tali, le suddette aree risultano già soggette ad alterazioni determinate dalle normali pratiche agricole e dal transito dei mezzi.

Gli elettrodotti saranno realizzati con soluzione interrata a circa 1,20 m dal p.c., senza alterare gli equilibri idrogeologici, in considerazione della profondità del piano di posa e delle contenute dimensioni delle terne di cavi mentre l'assetto morfologico del versante sarà ripristinato a valle delle operazioni di posa.

L'elettrodotto di vettoriamento alla SSEU, in media tensione, in corrispondenza delle interferenze in esame, sarà invece realizzato su strada esistente senza alterare la morfologia esistente e gli equilibri idrogeologici.

Le opere non risultano infine interferenti con muretti a secco.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 33 di 119



4.3 Struttura ecosistemico - ambientale

La sovrapposizione cartografica del parco agrivoltaico in progetto con la Struttura Ecosistemico-Ambientale da preservare, individuata dalle Componenti botanico-vegetazionali e dalle Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici, evidenzia alcune intersezioni.

L'analisi di interferenza del tracciato dell'elettrodotto MT e AT nonché della SSEU con la Struttura ecosistemica e ambientale del territorio non evidenzia intersezioni.

A seguire viene mostrato lo stralcio cartografico del PPTR vigente relativo al sito di interesse.




Figura 4-2: Interferenza progetto - struttura ecosistemica e ambientale PPTR, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 34 di 119

6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali

Beni paesaggistici

Boschi



Zone umide Ramsar



Ulteriori contesti paesaggistici

Aree di rispetto dei boschi



Aree umide



Prati e pascoli naturali



Formazioni arbustive in evoluzione naturale



6.2.2 Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

Beni Paesaggistici

Parchi e riserve

Aree e riserve naturali marine

Parchi nazionali e riserve naturali statali

Parchi e riserve naturali regionali

Ulteriori contesti paesaggistici

Siti di rilevanza naturalistica

ZPS

SIC

SIC MARE

Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali



In particolare, limitate porzioni di aree disponibili sono interessate dalla perimetrazione di Aree di Rispetto dei Boschi e dei Parchi e Riserve Regionali.

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 35 di 119

necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;*
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;*
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 36 di 119

dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 72 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 37 di 119

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;


a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Come prescritto dalle norme, le suddette interferenze sono state risolte escludendo le aree perimetrate dalle aree utili alla realizzazione degli impianti.

Si specifica inoltre che le perimetrazioni di "Prati e Pascoli Naturali" e "Formazioni Arbustive in Evoluzione Naturale" sono esterne al layout di impianto.

4.4 Struttura antropica e storico culturale

La struttura antropica e storico culturale è articolata nelle Componenti Culturali e Insediative e Componenti dei Valori Percettivi.







Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 38 di 119

Figura 4-3: Interferenza progetto - struttura antropica e storico culturale PPTR, in giallo la perimetrazione del sito e il tracciato della connessione, in rosso il tracciato AT

Struttura Antropica e Storico Culturale

Componenti Culturali e Insediative - BP

-  Immobili e aree di notevole interesse pubblico
-  Zone di interesse archeologico
-  Zone gravate da usi civici
-  Zone gravate da usi civici validate

Componenti Culturali e Insediative - UCP

-  a - siti interessati da beni storico culturali
-  b - aree appartenenti alla rete dei tratturi
-  c - aree a rischio archeologico
-  Rete tratturi
-  Siti storico culturali
-  Zone interesse archeologico
-  Città consolidata
-  Paesaggi rurali
- 

Componenti dei Valori Percettivi - UCP

-  Luoghi panoramici
-  Luoghi panoramici (poligoni)
-  Strade a valenza paesaggistica
-  Strade a valenza paesaggistica (poligoni)
-  Strade panoramiche
-  Strade panoramiche (poligoni)
-  Coni visuali
- 

L'analisi di interferenza dell'area di progetto e del cavidotto con la struttura antropica e storico culturale del territorio evidenzia intersezioni.

L'area di progetto interferisce con ulteriori contesti paesaggistici "Coni visuali - Area ad alta e media visibilità"

Il tracciato della connessione evidenzia alcune interferenze con la struttura antropica e storico culturale, nel dettaglio:


- Ulteriori contesti paesaggistici
 - "Coni visuali – Area a media visibilità"
 - "Strade a valenza paesaggistica"
 - Ulteriori contesti paesaggistici:
 - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
 - Siti storico culturali "POSTA DI VASSALLO"
 - Rete Tratturi
- Le norme tecniche e le cartografie del PPTR, aggiornate a seguito dell'Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR, non presentano specifiche misure per le aree ricadenti in perimetrazioni "Coni visuali - Area ad alta e media visibilità". Le norme utili a regolamentare le attività all'interno di questa tipologia di coni visuali sono analizzate all'interno degli elaborati del Piano Urbanistico Generale di Ascoli Satriano, al quale si rimanda nei capitoli successivi.
 - Le cartografie del PPTR presentate di seguito, analizzano la tipologia di coni visuali categorizzati secondo le distanze da uno specifico fulcro visivo (4, 6, 10 km). Nel dettaglio, viene approfondito il cono visuale relativo al Castello di Ascoli Satriano;



StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano
Via Cancellotto, 3 – 70125 Bari (BA)
www.ingbalzano.com

STUDIOTECNICO
ing.MARCOBALZANO
INGEGNERE DELLA PROVINCIA DI BARI


Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341



■ Fascia "A" ■ Fascia "B" ■ Fascia "C"

STUDIOTECNICO 
ing.MARCOBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 40 di 119



L'area di progetto non interferisce con la specifica tipologia di coni visuali analizzata da PPTR.

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli su citati inerente piani, progetti e interventi non ammissibili.

Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative

1. *Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.*

2. *I beni paesaggistici sono costituiti da:*

1) *Immobili e aree di notevole interesse pubblico; 2) zone gravate da usi civici; 3) zone di interesse archeologico.*

3. *Gli ulteriori contesti sono costituiti da:*

1) *Città consolidata; 2) Testimonianze della stratificazione insediativa; 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative; 4) Paesaggi rurali*

Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative

1) *Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)*

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1.

2) *Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)*

Così come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1 consistono in:

a) *siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche*

b) *aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice. A norma dell'art. 7 co 4 della LR n. 4 del 5.2.2013, il Quadro di assetto regionale aggiorna le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale per quanto di competenza;*

c) *aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 42 di 119

3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:

- per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1.
- per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art.75 punto 3) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.

4) Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:

a. il parco multifunzionale della valle dei trulli

b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali

c. il parco multifunzionale dei Paduli

d. il parco multifunzionale delle serre salentine

e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese

f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.

b) paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.

Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 43 di 119

- a. assicurare la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
- b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
- c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
- d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
- e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
- f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
- g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:

a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di conoscenze:

- analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;
- ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;
- curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;

b) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 44 di 119

- c) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;
- d) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storico-culturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);
- e) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insiemi di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali";
- f) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;
- g) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;
- h) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;
- i) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 76, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;
- l) allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R.28 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.

2. Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 45 di 119

di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;

b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo l'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;

b) sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);

c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana)

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 46 di 119

in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6).

4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'art. 76, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 74, comma 2, punto 1), gli Enti locali disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l'individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture e delle morfo - tipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

5. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

6. Gli Enti locali, nei piani dei Tratturi di cui innanzi possono ridefinire l'area di rispetto di cui all'art. 76, punto 3 sulla base di specifici e documentati approfondimenti.

7. Le cavità individuate nel "elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 47 di 119

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;

- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;

- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;

- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 48 di 119

- *promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;*
- *incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*
- *non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.*

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 84 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 49 di 119

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) Strade a valenza paesaggistica; 2) Strade panoramiche; 3) Punti panoramici; 4) Coni visuali.

Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi

1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

2) Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

3) Luoghi panoramici (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

4) Coni visuali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1.

Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;

b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 50 di 119

c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 51 di 119

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

Alla luce di quanto esposto, l'iniziativa in progetto risulta compatibile con la normativa specifica del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

L'elettrodotto in media tensione di vettoriamento alla SSEU e l'elettrodotto in alta tensione, in corrispondenza delle interferenze saranno posati con soluzione interrata su strada esistente.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 52 di 119

5. Piano Faunistico Venatorio Regionale

La Legge n. 157 del 11/02/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", artt. 10 e 14, dispone l'obbligo per le Regioni di dotarsi di un Piano Faunistico Venatorio Regionale, nonché del relativo Regolamento di attuazione, quali strumenti indispensabili per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici e venatori. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2054 del 06/12/2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 155 supplemento del 13/12/2021, è stato definitivamente approvato il "Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023".

In ottemperanza all'art. 14, comma 7 della Legge n. 157 del 11/02/1992 e della Legge regionale n. 59 del 20/12/2017, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1541 del 30/09/2021 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 10 del 07/10/2021 "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023", pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 04/08/2021.

Il Regolamento attuativo del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 ha stessa validità temporale.




Figura 5-1: Piano Faunistico Venatorio Regionale

L'analisi cartografica non mostra interferenze con gli elementi del Piano Faunistico Regionale. Le aree protette regionali individuate dalla cartografia coincidono con l'area protetta "Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto" e sono, quindi, non interferenti con l'area di progetto.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 53 di 119

6. Il piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia (PTCP)

Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Foggia è l'atto di programmazione generale riferito alla totalità del territorio provinciale, che definisce gli indirizzi strategici e l'assetto fisico e funzionale del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali.

Il Piano, in coerenza con il "DRAG/PUG", approvato con delibera di G.R. 3 agosto 2007, n. 1328 (d'ora in avanti anche DRAG/PUG) e del "Documento regionale di assetto generale, relativo ai piani territoriali di coordinamento provinciali", presentato in Conferenza dei Servizi il 23 maggio 2008, (d'ora in avanti DRAG/PTCP):

- stabilisce le invarianti storico-culturali e paesaggistico-ambientali, specificando e integrando le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, attraverso l'indicazione delle parti del territorio e dei beni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico e storico-culturale da sottoporre a specifica normativa d'uso per la loro tutela e valorizzazione;
- individua le diverse destinazioni del territorio provinciale in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti e alle analoghe tendenze di trasformazione, indicando i criteri, gli indirizzi e le politiche per favorire l'uso integrato delle risorse;
- individua le invarianti infrastrutturali, attraverso la localizzazione di massima delle infrastrutture per i servizi di interesse provinciale, dei principali impianti che assicurano l'efficienza e la qualità ecologica e funzionale del territorio provinciale e dei "nodi specializzati";
- individua le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, indicando le aree che, sulla base delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, richiedono ulteriori studi ed indagini nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali
- disciplina il sistema delle qualità del territorio provinciale.

Inoltre, lo stesso:

- definisce le strategie e gli indirizzi degli ambiti paesaggistici, da sviluppare negli strumenti urbanistici comunali;
- contiene indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale, in particolare definendo i criteri per la individuazione dei "contesti territoriali" di cui al DRAG/PUG, da parte dei Comuni nella elaborazione dei propri strumenti urbanistici comunali;
- definendo criteri per l'identificazione degli scenari di sviluppo urbano e territoriale in coerenza con il rango e il ruolo dei centri abitati nel sistema insediativo provinciale e per l'individuazione, negli strumenti urbanistici comunali, dei contesti urbani ove svolgere

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 54 di 119

politiche di intervento urbanistico volte alla conservazione dei tessuti urbani di valenza storica, al consolidamento, miglioramento e riqualificazione della città esistente e alla realizzazione di insediamenti di nuovo impianto;

- individuando i contesti rurali di interesse sovracomunale e la relativa disciplina di tutela, di gestione sostenibile e sull'edificabilità.

La cartografia del PTCP, di seguito mostrata, si compone di:

- Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica;
- Tavola A2 - Vulnerabilità degli Acquiferi;
- Tavola B1 - Elementi della Matrice Naturale;
- Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale;
- Tavola C - Assetto Territoriale;
- Tavola S1 - Il Sistema della Qualità;
- Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità.





Figura 6-1: Interferenza progetto - Tavola A1 - Tutela della Integrità Fisica, il POI rosso indica la posizione del sito



SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 55 di 119

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola A1 non evidenzia alcuna incompatibilità.




Figura 6-2: Interferenza progetto - Tavola A2 – Vulnerabilità degli Acquiferi, il POI rosso indica la posizione del sito



La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola A2 evidenzia come l'intera l'area di intervento ricada in una zona con vulnerabilità degli acquiferi elevata e pertanto si farà riferimento agli artt. 20 e 21 Parte II delle Norme del PTCP Foggia.

Art. II.20 - Livello elevato (E) di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. Per le aree ricadenti nella classe di vulnerabilità di livello elevato (E) gli strumenti di pianificazione si orientano, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli per le classi di vulnerabilità normale (N) e significativa (S), alla regolamentazione rigida, ove non sia possibile il divieto, dell'emungimento da falde profonde che attualmente sono tutte di difficile e lenta ricarica.

2. Nei territori rurali a elevata vulnerabilità intrinseca non sono ammessi:

- a) nuovi impianti per zootecnia di carattere industriale;
- b) nuovi impianti di itticultura intensiva;
- c) nuove manifatture a forte capacità di inquinamento;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 56 di 119

- d) nuove centrali termoelettriche;
- e) nuovi depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idrovesicolabili;
- f) la realizzazione e l'ampliamento di discariche, se non per i materiali di risulta dell'attività edilizia completamente inertizzati.

Art. II.21 - Disposizioni comuni alle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

1. Nelle aree ad elevata e significativa vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee, gli strumenti urbanistici comunali valutano i rischi derivanti dalla attività antropica nelle aree urbanizzate e nei contesti di nuovo insediamento ed indicano le eventuali mitigazioni necessarie a escludere o ridurre gli impatti critici.

2. In tali aree, gli strumenti urbanistici comunali definiscono le trasformazioni fisiche e funzionali degli insediamenti esistenti e di nuovo impianto tenendo conto delle esigenze di mitigazione degli effetti sugli acquiferi, privilegiando le localizzazioni, le quantità e le funzioni aventi il minore impatto. Assicurano, in ogni caso, la realizzazione di idonee opere di urbanizzazione e interventi di mitigazione con particolare riferimento alla idoneità e adeguatezza dell'intero sistema fognante.

3. Sulla base di tali valutazioni, gli strumenti urbanistici comunali, in occasione di ogni trasformazione di immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, prescrivono l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- a) tutte le predette superfici sono adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo sono dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
- c) le acque di prima pioggia, sono convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
- d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.

4. Sono comunque vietati:

- a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza;
- b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 57 di 119

In virtù di quanto riportato dall'articolo di cui sopra e viste le caratteristiche dell'impianto di produzione di energia elettrica tramite tecnologia solare fotovoltaica associata alla componente agronomica, le acque meteoriche e quelle utilizzate per il lavaggio dei moduli non saranno soggette ad alterazioni chimico-fisiche tali da richiedere la raccolta e il successivo convogliamento in fognatura.

Ne consegue la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con gli elementi della Tavola A2 del PTCP della Provincia di Foggia.




Figura 6-3: Interferenza progetto - Tavola B1 - Elementi della Matrice Naturale, il POI rosso indica la posizione del sito



La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B1 evidenzia come l'area di intervento sia classificata come Area Agricola e pertanto si farà riferimento agli articoli delle Norme del PTCP n.ro II.51, II.52 e II.53 inerenti le "Aree Agricole".

Art. II.51 - Disposizioni generali

1. *Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.*
2. *Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:*
 - *assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;*
 - *subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.*
3. *Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:*
 - a) *preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;*
 - b) *privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnino, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;*
 - c) *evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;*
 - d) *evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;*
 - e) *considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.*

Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale

1. *Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).*
2. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.*
3. *Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico- ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 59 di 119

Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario

1. La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:

- le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- le alberature stradali e poderali;
- le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

2. Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.

3. Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.

4. Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.

5. Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. II.29.

Con riferimento agli articoli sopra riportati, è possibile asserire che il progetto in esame risulta rispettare le disposizioni relative al paesaggio agrario vista:

- l'implementazione di opere di mitigazione visive;
- il progetto agronomico in continuità con le attività colturali della zona;
- la relazione del paesaggio agrario.

L'elettrodotto, data la profondità del piano di posa e lo spessore dei cavi, non produrrà impatti significativi sulle aree attraversate.





Figura 6-4: Interferenza progetto - Tavola B2 - Tutela della Identità Culturale, il POI rosso indica la posizione del sito



La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B2 evidenzia una sovrapposizione, nel tratto terminale, dell'elettrodotto con "Insediamenti abitativi derivanti dalle bonifiche e dalle riforme agrarie – San Carlo d'Ascoli" e con "Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello"

Art. II.65 – Edifici e insediamenti rurali

1. Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli edifici e gli insediamenti rurali realizzati sino al 1955, ivi compresi i manufatti e le opere realizzati con la Bonifica e con la Riforma agraria, che rappresentano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e delle rispettive economie agricole tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio.
2. Rientrano nelle tipologie di cui al comma precedente:

Rif. Elaborato: SV634-V.01	Elaborato: Studio di Inserimento Urbanistico	Data 02/12/2022	Rev R0	Pagina 61 di 119
--------------------------------------	--	---------------------------	------------------	-------------------------

- gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole;
 - le testimonianze materiali che concorrono alla definizione delle unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
 - le recinzioni storiche degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti e ciglionamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.
3. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni compatibili, gli interventi e le tecniche di recupero utilizzabili ai sensi della legge n. 378 del 2003 ("Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"), del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005 ("Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi"), nonché del d. lgs n. 42 del 2004.
4. Gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica o dall'esecuzione dei programmi di Riforma Agraria – individuati della tavola B2 del presente piano – sono tutelati, attraverso la conservazione della struttura insediativa, globalmente considerata, nonché dei singoli manufatti, ove non gravemente compromessi.
5. Gli strumenti urbanistici comunali – all'esito di un apposito approfondimento da condurre nel relativo quadro conoscitivo – provvedono a integrare e possono rettificare gli elenchi dei beni architettonici extraurbani; possono altresì contenere ulteriori e più analitiche misure di tutela in relazione a singole tipologie di beni architettonici extraurbani.

Art. II.66 - Tratturi e altri elementi della viabilità storica

1. Nella tavola B2 sono rappresentati i tratturi e altri elementi della viabilità storica di rilevante interesse storico e testimoniale.
2. I piani comunali dei tratturi, sulla base della l.r. n. 29 del 2003 e ad integrazione della DGR 559 del 15 maggio 2006, rispettano i seguenti criteri:
- il quadro conoscitivo deve considerare l'interezza del segmento di tratturo interessato, compreso all'interno dell'ambito paesaggistico in questione e comunque dei comuni confinanti;
 - deve essere effettuata la ricognizione dei beni culturali che insistono lungo i tratturi o nelle loro vicinanze, con particolare riferimento agli edifici e alle strutture facenti parte del sistema del demanio armentizio e della transumanza.
3. L'area di sedime dei tratturi facenti parte del sistema delle qualità è disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei seguenti criteri:
- conservazione della memoria dei tracciati, in particolare all'interno del territorio urbano;
 - conservazione nell'assetto storico dei tratti che insistono nel territorio rurale, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, evitando di apportare consistenti alterazioni dei siti;
 - destinazione prioritaria a verde pubblico, viabilità lenta pedonale e ciclabile dei tratti che insistono nel territorio urbano, ove riconoscibili.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 62 di 119

L'elettrodotto sarà realizzato con soluzione interrata a circa 1,20 m dal p.c. e le sovrapposizioni con aree tratturali e aree di rispetto dei siti storico-culturali, su strada esistente in ottemperanza al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, al fine di non alterare gli equilibri e le strutture caratteristiche dei beni tutelati; infine, l'assetto morfologico e della sede stradale sarà ripristinato a valle delle operazioni di posa. Si evidenzia come la presenza di interferenze sia strettamente legata alla posizione della Stazione Elettrica Terna e della relativa SSEU.





Figura 6-5: Interferenza progetto - Tavola C - Assetto Territoriale, il POI rosso indica la posizione del sito



La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola C evidenzia come la sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola C colloca il sito in **Contesti Rurali Produttivi**.

Il Ptcp norma tali contesti con l'art. III.18 delle Norme del PTCP Foggia.

Rif. Elaborato: SV634-V.01	Elaborato: Studio di Inserimento Urbanistico	Data 02/12/2022	Rev R0	Pagina 63 di 119
--------------------------------------	--	---------------------------	------------------	-------------------------

Art. III.18 Interventi ed usi ammissibili nei contesti rurali

Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le seguenti opere e l'insediamento delle seguenti attività, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente piano:

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente non più connesso con l'attività agricola;*
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse o integrative del reddito dell'azienda agricola;*
- c) opere di urbanizzazione;*
- d) impianti di distribuzione di carburanti e stazioni di servizio;*
- e) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;*
- f) attività di estrazione e di eventuale trattamento di inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento delle attività;*
- g) campi attrezzati per la sosta nomadi;*
- h) impianti per servizi generali o di pubblica utilità;*
- i) allevamenti zootecnici industriali attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;*
- j) attività vivaistiche e relativi eventuali spazi commerciali;*
- k) attività culturali, sportive e ricreative, di promozione di prodotti e manufatti di artigianato locale e finalizzate al riuso e al recupero degli immobili esistenti compatibile con il contesto locale e paesaggistico e che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate/impermeabilizzate;*
- l) attività ricreative, ricettive, sportive e per il tempo libero di piccola dimensione di uso familiare e connesse ad attività agrituristiche purché finalizzate alla integrazione del reddito dell'azienda agricola e non comportino la realizzazione di nuovi edifici o superfici coperte, quali piscine, campi da bocce e simili;*
- m) impianti aziendali o interaziendali per la produzione di energia eolica, solare e a biomasse purché ad integrazione del reddito agricolo;*
- n) attività agroindustriali e produttive preesistenti.*

Con riferimento all'articolo sopra riportato, il PTCP rimanda agli strumenti urbanistici comunali la disciplina delle opere elencate. L'iniziativa "Agrivoltaica", adottata come soluzione progettuale, è attualmente assoggettata alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, associa alla produzione di energia da fonte solare la produzione agricola, articolando le due produzioni secondo livelli crescenti di integrazione. Maggiori dettagli sono presenti nel "Piano Agro-Solare e Ricadute Occupazionali" e nella "Relazione Descrittiva".

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 64 di 119




Figura 6-6: Interferenza progetto - Tavola S1 - Il Sistema della Qualità, il POI rosso indica la posizione del sito

Elementi della rete ecologica

- Aree protette
- Aree protette marine

Aree ad elevata naturalità

- Boschi ed arbusteti
- Praterie xerofile
- Apparatî dunari e spiagge
- Specchi d'acqua
- Saline
- Trattî di fronte mare libero dall'edificazione
- Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici
- Corsi d'acqua

Elementi della rete dei beni culturali

- Centri storici, nuclei storici non urbani, insediamenti storici non urbani di fondazione
- Beni culturali isolati

Infrastrutture per la fruizione collettiva

- Tratturi principali
- Via sacra langobardorum
- Itinerari ciclopedonali principali

Mosaico dei paesaggi

- Ambiti

Altri elementi

- Aree urbanizzate
- Aree agricole

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola S1 evidenzia come l'intera l'area di intervento ricada in "Aree agricole". Pertanto, si farà riferimento agli articoli delle Norme del PTCP n.ro II.51, II.52 e II.53 inerenti le "Aree Agricole".

Art. II.51 - Disposizioni generali

1. Il paesaggio agrario della Provincia di Foggia costituisce un caposaldo dell'identità culturale della provincia.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 65 di 119

2. *Gli strumenti urbanistici comunali concorrono alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio agrario. A tal fine:*

- *assicurano la corretta localizzazione, progettazione e realizzazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sulla base dei criteri indicati ai commi seguenti;*
- *subordinano gli interventi effettuabili dalle aziende agricole al rispetto delle specifiche limitazioni e condizioni dettate ai successivi articoli II.52 e II.53.*

3. *Nella valutazione comparata delle alternative di localizzazione e progettazione delle aree urbane di nuovo impianto e delle infrastrutture, sono rispettati i seguenti criteri:*

- a) *preservare prioritariamente l'apertura, la continuità e la maestosità dei paesaggi, privilegiando localizzazioni in continuità con l'insediamento esistente;*
- b) *privilegiare tipologie di sezioni stradali e alberature che disegnino, a beneficio del viaggiatore, una trama, una filigrana verde di percorsi (tratturi compresi) che connetta le masserie e i beni storici;*
- c) *evitare localizzazioni panoramiche, assumendo la riduzione dell'impatto visivo assumendo come criterio preferenziale di scelta dei siti;*
- d) *evitare localizzazioni che comportano eccessivi sbancamenti ed escavazioni;*
- e) *considerare preventivamente anche l'impatto visivo di opere e infrastrutture di nuovo impianto che vanno a collocarsi nel territorio rurale.*

Art. II.52 - Tutela del paesaggio agrario di particolare interesse storico-culturale

1. *Ai fini del presente piano si considera paesaggio agrario di interesse storico-culturale quello ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare).*

2. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano i siti del paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale.*

3. *Il paesaggio agrario di particolare interesse storico culturale è sottoposto al regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico- ambientale. Deve inoltre essere evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.*

Art. II.53 - Tutela dei beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario

1. *La presente norma si applica ai beni ambientali diffusi nel paesaggio agrario con notevole significato paesaggistico. In particolare, sono riconosciuti come beni da salvaguardare:*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 66 di 119

- *le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;*
 - *le alberature stradali e poderali;*
 - *le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.*
2. *Gli strumenti urbanistici comunali individuano i beni diffusi nel paesaggio agrario.*
 3. *Ai fini della tutela dei beni diffusi si considera l'area impegnata dal bene, oltre un'area annessa individuata contestualmente alla sua localizzazione.*
 4. *Per le aree esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree di cui al comma precedente sono sottoposte al regime di conservazione e di valorizzazione dell'assetto attuale; di recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori. In queste aree va evitata l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, impianti per la produzione di energia, va verificata tramite apposito studio di impatto sul sistema botanico- vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione.*
 5. *Si applicano altresì le disposizioni di cui al precedente art. 11.29.*

Con riferimento agli articoli sopra riportati, è possibile asserire che il progetto in esame risulta rispettare le disposizioni relative al paesaggio agrario vista:

- l'implementazione di opere di mitigazione visive;
- il progetto agronomico in continuità con le attività colturali della zona;
- la relazione del paesaggio agrario.

L'elettrodotto, data la profondità del piano di posa e l'esiguo spessore dei cavi, non produrrà impatti significativi sulle aree attraversate.




Figura 6-7: Interferenza progetto - Tavola S2 - Sistema Insediativo e Mobilità, il POI rosso indica la posizione del sito

Sistema insediativo provinciale

- Foggia** Polarità regionale
- Lucera** Polarità provinciale
- Bovino** Centro ordinatore
- Vieste** Centro ordinatore e polarità turistica
- Peschici** Polarità turistica di rango provinciale e regionale
- Cagnano Varano** Altri centri con flussi turistici consistenti
- Lesina** Altre città costiere
- Poli produttivi di livello sovracomunale da sviluppare** (Purple box)
- Poli produttivi di livello sovracomunale da completare e qualificare** (Light purple box)
- Poli produttivi speciali** (Blue box)
- Nodi specializzati e attrezzature e spazi collettivi di rango sovracomunale** (Red circle)

Armatura infrastrutturale per la mobilità

- Rete ferroviaria**
- Esistente: Da realizzare:
 - Stazione ferroviaria:
- Rete stradale**
- Esistente: Da adeguare: Da realizzare:
 - Categoria A:
 - Categoria B:
 - Categoria C:
 - Categoria F:

Nodi di interscambio

- Centri di interscambio strada-rotaia
- Stazione di interscambio ferrovia - fermata TPL gomma
- Centro di distribuzione urbano delle merci
- Fermata principale di TPL gomma
- Traghetto (traffico Ro-Ro)
- Stazione di interscambio ferrovia - metrò marittimo - fermata TPL gomma
- Stazione di interscambio ferrovia - metrò marittimo
- Fermata metrò mare
- Aeroporti
- Elisuperfici

Dalla tavola S2 si evince come il sito risulti facilmente raggiungibile vista la presenza della strada SP 97 di categoria F.

ing. Marco BALZANO

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

7. Pianificazione Comunale

7.1 PUG Comune di Ascoli Satriano

Il **Piano Urbanistico Generale**, altrimenti chiamato PUG organizza e disciplina le attività di pianificazione urbanistica comunale.

Il vigente **PUG** - Piano Urbanistico Generale di **Ascoli Satriano** (a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale – Approvazione definitiva del PUG, del 29/05/2008 n. 33 e di Deliberazione di Giunta Regionale - Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Legge regionale 27/07/2001, n. 20. Recepimento determinazioni di adeguamento assunte nella Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 11 comma 9 Legge regionale n. 20/2001. Attestazione di compatibilità del 25/06/2008 n. 1043) ha acquistato efficacia dal **18/07/2008**.

Il **PUG**, essendo state recepite tutte le indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizio indetta ai sensi dell'art. 11 - comma 9 - della L.R. n.20/2001, era stato, con la richiamata DGR, dichiarato compatibile con il PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio all'epoca vigente. La successiva entrata in vigore del nuovo **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale**, definitivamente approvato Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ha fatto scattare per tutti i Comuni pugliesi l'obbligo a dover adeguare ad esso gli strumenti urbanistici generali vigenti, giusto quanto a riguardo stabilito dall'art. 97 delle NTA del PPTR.

L'adeguamento del vigente **PUG – Piano Urbanistico Generale** al **PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale** ha comportato la modifica e/o integrazione di alcune Norme Tecniche di Attuazione del PUG che originariamente erano state formulate in conformità al **PUTT/P – Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio**.

Le modifiche e/o integrazioni apportate rispettano il complessivo impianto originario delle NTA del PUG, mantenendo l'identica numerazione degli articoli con l'aggiunta, a quelli modificati, del codice ".../adeg" al numero originario.

L'iter di cui sopra, avviato con le **proposte di adeguamento del PUG vigente al PPTR** adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2018 e n. 3 del 26.01.2021, si è concluso durante la fase di progettazione definitiva dell'impianto, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 e 47 del 11.12.2021.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 69 di 119

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.1b evidenzia come parte dell'area di intervento ricada in "Versanti con pendenza maggiore del 20 %" e "Marane". Pertanto, per quanto riguarda i "Versanti con pendenza maggiore del 20 %" si farà riferimento all'art. 53 delle NTA del PPTR inerente ai "Versanti", richiamato al paragrafo 3.2.1 delle NTA del PUG, mentre, per quanto riguarda le "Marane", si farà riferimento all'art. 37 delle NTA del PPTR inerente alle "Marane", richiamato al paragrafo 3.2.2 delle NTA del PUG.














Figura 7-1: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura idro-geo-morfologica del PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili, in arancio e giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in arancio la SSEU

Componenti idrologiche

- Beni Paesaggistici**
-  fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (fascia di 150 mt)
- Ulteriori Contesti Paesaggistici**
-  Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.
 -  sorgenti e fascia di salvaguardia 25 mt
 -  aree soggette a vincolo idrogeologico

Componenti geomorfologiche

- Ulteriori Contesti Paesaggistici**
-  versanti con pendenza maggiore del 20%
 -  geosito - calanco (fascia di tutela 100 mt)
- Altre Componenti Paesaggistiche**
-  marane

-  reticolo idrografico A di B. (Autorità di Bacino)
-  aree con edificato esistente e di previsione
-  confine comunale

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

3.2.1 NTA del PUG del comune di Ascoli Satriano – Ulteriori Contesti paesaggistici

a) *Versanti:*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 70 di 119

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 53 – NTA del PPTR;

Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Versanti”

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi ammissibili perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;

- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 71 di 119

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

3.2.2 NTA del PUG del comune di Ascoli Satriano – Altre componenti paesaggistiche

a) Marane:

1. si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 2, quelli che comportano:

a) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettano i caratteri naturali, morfologici e storicoculturali del contesto paesaggistico;
- interrompano la continuità delle marane o ne compromettano la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

b) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

c) nuove attività estrattive e ampliamenti;

d) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

e) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

f) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati, per gli UCP – Lame e gravine (alle quali si assumono paragonabili le marane), nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

g) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 72 di 119

in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

2. sono ammissibili, piani, progetti e interventi finalizzati a:

a) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

c) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

3. si auspicano piani, progetti e interventi:

a) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

b) strettamente legati alla tutela delle marane e delle componenti ecologiche e storico-culturali in esse presenti, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico

senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Alla luce di quanto esposto, le aree di progetto ricadenti all'interno delle aree "Versanti con pendenza maggiore del 20%" e "Marane" sono state escluse dal perimetro d'impianto.

Per quanto riguarda, invece, il tratto della linea elettrica di connessione interferente con le altre componenti il cavidotto interrato si dimostra compatibile con il PPTR vista la mancata variazione dello stato dei luoghi.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.2b (Figura: Sistema Delle Tutele - Struttura Ecosistemica e Ambientale) evidenzia come parte dell'area di intervento ricada in "Area di rispetto dei boschi" e "Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto". Pertanto, per quanto riguarda la componente "Area di rispetto dei boschi" si farà riferimento all'art. 63 delle NTA del PPTR inerente "area di rispetto dei boschi", richiamato al paragrafo 3.1.2.c delle NTA del

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 73 di 119



PUG, mentre, per quanto riguarda la componente "Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto", si farà riferimento all'art. 72 delle NTA del PPTR inerente "area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali", richiamato al paragrafo 3.2.2.b delle NTA del PUG.




Figura 7-2: B – Sistema Delle Tutele – Struttura Ecosistemica e Ambientale del PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili, in arancio e giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in arancio la SSEU

Componenti botanico vegetazionali

Beni Paesaggistici

- boschi
- boschi percorsi da incendi

Ulteriori Contesti Paesaggistici

- prati e pascoli naturali
- formazioni arbustive in evoluzione naturale
- area di rispetto dei boschi

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

Beni Paesaggistici

- Parco Regionale dell'Ofanto
- 1 (zona centrale)
- 2 (fascia di protezione)

Ulteriori Contesti Paesaggistici

- aree SIC - Natura 2000
- area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto

reticolo idrografico A. di B. (Autorità di Bacino)

aree con edificato esistente e di previsione

confine comunale

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

3.1 – Componenti botanico-vegetazionali

3.1.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

c) Area di rispetto dei boschi:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 63 – NTA del PPTR;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 74 di 119

- nel R.D.Lgs 30/12/1923,n.3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e del D.Lgs. 18/5/2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

che dispongono che:

- per ogni singolo intervento che comporti movimento di terra o taglio di piante forestali, anche singole, o la trasformazione a coltura agraria di terreni saldi o a esercizio del pascolo, vengano richiesti alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste Regionale il Nulla-Osta forestale o l'Autorizzazione di competenza;

- non sia consentita la trasformazione a coltura agraria delle aree con pendenze superiori al 30%, a meno di sistemazione della orografia con terrazzamenti, laddove possibile, e comunque con pendenze massime del 50%, o di terreni con soprassuolo boschivo o ricoperto da macchia mediterranea;

Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 75 di 119

elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 76 di 119

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

3.2 – Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

3.2.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

b) Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto:

- si applicano le misure di salvaguardia e utilizzazione dell'art. 72 – NTA del PPTR.

Art. 72 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 77 di 119

i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Alla luce di quanto esposto, le aree di progetto ricadenti all'interno delle componenti "Area di rispetto dei boschi" e "Area di rispetto del Parco Regionale dell'Ofanto", come da perimetrazione del PPTR, sono state escluse dall'area d'impianto.



La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.3.1b (Figura: Sistema Delle Tutele - Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti culturali ed insediative) evidenzia come parte dell'area disponibile ricada in "vincoli archeologici e architettonici, segnalazioni archeologiche e architettoniche (area di rispetto)". Pertanto, si farà riferimento all'art. 82 delle NTA del PPTR inerente "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali e insediative", richiamato al paragrafo C.3.2.c delle NTA del PUG. L'elettrodotto, interseca le stesse tipologie di perimetrazioni nel suo percorso e, nel tratto terminale, interseca la perimetrazione "Tratturi e area di rispetto"; si farà riferimento anche all'art. 81 e 82 delle NTA del PPTR così come riportato dalle norme tecniche del PUG, al paragrafo C.3.2.b e C.3.2.d




Figura 7-3: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti culturali ed insediative del PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in arancio la SSEU

Componenti culturali e insediative

Beni Paesaggistici

- zone di interesse archeologico
- zone gravate da usi civici (vedere tav. B.3.2)

Ulteriori Contesti Paesaggistici

- città consolidata
- Testimonianze della stratificazione insediativa:
 - vincoli architettonici
 - segnalazioni storico-architettoniche
 - segnalazioni archeologiche
 - tratturi e area di rispetto
- aree di rischio archeologico
- vincoli archeologici e architettonici, segnalazioni archeologiche e architettoniche (area di rispetto)

Paesaggi rurali

- Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano

- CTS - Contesti Topografici Stratificati (elab. 4.2.5 del PPTR)
- reticolo idrografico A di B. (Autorità di Bacino)
- aree con edificato esistente e di previsione
- confine comunale

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 79 di 119

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

3.2 - Ulteriori Contesti paesaggistici

b) *Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, comma 1, lett. e del Codice) comprendenti:*

1. *vincoli architettonici*

2. *segnalazioni architettoniche*

3. *segnalazioni archeologiche*

a cui rispettivamente si applicano le misure prescritte:

- *nei decreti ministeriali di apposizione dei vincoli architettonici;*

- *nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR;*

4. *tratturi*

a cui si applicano le misure prescritte:

- *nei commi 2, 3 dell'81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa - NTA del PPTR,*

- *nel Piano Comunale dei Tratturi;*

c) *Aree di rispetto dei vincoli architettonici e delle segnalazioni archeologiche e architettoniche:*

si applicano le misure contenute:

- *nell'art. art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative - NTA del PPTR.*

si applicano inoltre le seguenti prescrizioni:

- *per le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Architettoniche l'eventuale ampliamento di manufatti legittimamente esistenti deve aver riguardo al bene preesistente salvaguardandone la morfotipologia;*

- *le "aree di rispetto" alle Segnalazioni Archeologiche sono anche aree di potenziale rischio archeologico e pertanto ogni intervento di trasformazione edilizia, nell'ottica della prevenzione del rischio archeologico deve essere, sempre e per tutti i casi, preceduto da specifiche Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico; è, pertanto, fatto obbligo, della preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con almeno 15 giorni di anticipo per consentire gli opportuni controlli in corso d'opera.*

- *nei casi di Segnalazioni Architettoniche la cui "area di pertinenza" si sovrappone, in parte o totalmente, all'"area di pertinenza" di una Segnalazione Archeologica, la relativa "area di rispetto" coincide con quella annessa alla Segnalazione Archeologica e, pertanto, in essa prevalgono le sopraposte norme a tutela dal rischio archeologico.*

d) *Aree di rispetto ai Tratturi*

si applicano le misure contenute:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 80 di 119

- nell'art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative - NTA del PPTR
- nel Piano Comunale dei Tratturi

Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 81 di 119

- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;
- b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
- b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 82 di 119

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 83 di 119

- *promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;*
- *incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;*
- *non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.*

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 84 di 119



StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano
Via Cancellotto, 3 – 70125 Bari (BA)
www.ingbalzano.com

Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

Alla luce di quanto esposto, le aree disponibili ricadenti all'interno della componente "vincoli archeologici e architettonici, segnalazioni archeologiche e architettoniche (area di rispetto)" sono state escluse dall'area d'impianto.

Per quanto riguarda, invece, il tratto della linea elettrica di connessione interferente con le aree evidenziate, si attesta che l'elettrodotto verrà realizzato con cavo interrato e posizionato sulla sede stradale esistente e, pertanto, si dimostra compatibile con il PPTR vista la mancata variazione dello stato dei luoghi.

Nel corso dell'iter autorizzativo potranno concordarsi soluzioni alternative per il superamento delle interferenze individuate.



Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 85 di 119

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.3.3b (Figura: Sistema Delle Tutele - Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti dei valori percettivi) evidenzia come l'area di intervento ricada interamente in "Zone per attività agricole – Art. 4.02/adeq, 4.02/var e 4.07/var", mentre alcune parti dell'area di intervento ricadono in zone di "Esposizione visuale" a "media visibilità" e "alta visibilità". Inoltre, il tracciato del cavidotto elettrico di connessione interseca nella parte terminale le componenti "strade a valenza paesaggistica" e "fascia di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici".

Pertanto, per quanto riguarda la componente "Zone per attività agricole – Art. 4.02/adeq." si farà riferimento all'art. 4.02/adeq. delle NTA del PUG, mentre per quanto riguarda le componenti "media visibilità", "alta visibilità", "Strade a valenza paesaggistica" e "fascia di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici", si farà riferimento al paragrafo C.2 delle NTA del PUG e agli art. 86, 87 e 88 delle NTA del PPTR in esso richiamati, inerenti rispettivamente gli "Indirizzi per le componenti dei valori percettivi", le "Direttive per le componenti dei valori percettivi" e le "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi".




Figura 7-4: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - Componenti dei valori percettivi del PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in arancio la SSEU

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 86 di 119

<p>Ulteriori contesti paesaggistici</p> <ul style="list-style-type: none">  strade panoramiche  strade a valenza paesaggistica  ferrovia a valenza paesaggistica  luoghi panoramici  cono visuale del fulcro visivo - Castello  fascia di tutela di ml 70 dalle strade - ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici  fulcro visivo - Castello 	<p>Esposizione visuale</p> <ul style="list-style-type: none">  media visibilità  alta visibilità <p>Zone agricole</p> <ul style="list-style-type: none">  Zone per attività agricole - Art. 4.02/adeq.  Zone agricole sottoposte a tutela - Art. 4.06/adeq. 	<ul style="list-style-type: none">  reticolo idrografico A.di B. (Autorità di Bacino)  aree con edificato esistente e di previsione  confine comunale
---	---	---

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

Art. 4.02/adeq – Zone per attività agricola

0. Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" includono le aree rurali esterne al centro urbano e alle aree rurali normate dal successivo art. 4.06/adeq (v. B.3.3 a/b.) e sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

1.2. È consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

1.3. Caratteristiche degli interventi:

a) I nuovi edifici devono richiamare la tipologia ed, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;

b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.

c) Non è permesso l'uso di intonaci cementiti o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.

d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;

e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;

f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 87 di 119

g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;

i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;

l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;

m) È consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno.

Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.

3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 10.000;

- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;

- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;

- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 88 di 119

- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;
- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 89 di 119

d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.

10. Prescrizioni varie:

a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 - Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici 1, si prescrive che:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,

- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme;

- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,

- i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.62) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.

b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 90 di 119

interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.

d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto

dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",

- D.lgs. n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- D.lgs. n. 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"

- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci

- D.lgs. 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche

- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati

- Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Art 4.07/var - Prescrizioni comuni a tutte le Zone Agricole del PUG

a) I nuovi edifici devono richiamare la tipologia e, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 91 di 119

- b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP – Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.
- c) Non è permesso l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.
- d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;
- e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;
- f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.
- g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le strade interne ai lotti devono essere realizzate in massiciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;
- i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;
- l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;
- m) È consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

C.2 – Componenti dei valori percettivi:

Indirizzi:

art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Direttive:

art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

Prescrizioni, Misure di Salvaguardia e di utilizzazione:

- a) Strade a valenza paesaggistica
- b) Strade panoramiche
- c) Luoghi panoramici
- d) Cono visuale del fulcro visivo del Castello

si applicano le misure contenute:

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 92 di 119

- nell'art. 88 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per le componenti dei valori percettivi - NTA del PPTR e le seguenti prescrizioni:

- tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la relazione di tali UCP con i contesti antropici, naturali e ambientali cui si rapportano;

- in conformità all'art. 88 delle NTA del PPTR, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica prescritto ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione delle sopraelencate componenti, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle stesse NTA e in particolare quelli che comportano;

a) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali e delle aree comprese nei coni visuali;

b) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e di belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

c) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

d) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) nuove attività estrattive e ampliamenti.

- al fine di un positivo esito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, i piani, i progetti e gli interventi che interessano i siti delle sopraelencate componenti devono:

a) comportare la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

b) assicurare il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c) comportare la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

d) riguardare la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e la riqualificazione del patrimonio architettonico diffuso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tradizionali e del contesto paesaggistico;

e) avere riguardo della mobilità pedonale e ciclabile prevista;

- tutti gli interventi Nuova Edificazione nelle zone agricole, ove consentito, ricadenti all'interno del Cono visuale del fulcro visivo del Castello e nelle fasce di tutela di m 70 dai fronti delle Strade Paesaggistiche, delle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica sono soggetti ad accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR; per i suddetti interventi valgono le seguenti prescrizioni

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 93 di 119

- distacco minimo dalle Strade Paesaggistiche, dalle Strade Panoramiche, dai Luoghi Panoramici e dal tratto della ferrovia a valenza paesaggistica = m 50
- Numero max dei piani = 1 all'interno delle fasce di tutela dei m 70,
- $H = m 4,50$ all'interno delle fasce di tutela di cui al paragrafo precedente,
- $H = m 4,50$ nelle aree a media visibilità,
- $H = m 4,00$ nelle aree ad alta visibilità,
- D tra edifici = min. m 30,00,
- Lunghezza massima dei fronti degli edifici prospettanti sulle Strade Paesaggistiche, sulle Strade Panoramiche e sui Luoghi Panoramici = m 10,00

Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e nautabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.
2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei con visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.
3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 94 di 119

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici culturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 95 di 119

4. *Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).*

5. *In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:*

a1) *la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;*

a2) *segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.*

a3) *ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.*

Come sottolineato nei capitoli precedenti, le norme tecniche del PPTR afferiscono a coni visuali suddivisi per fasce (A, B, C) con un'estensione di 4, 6 e 10 km da particolari fulcri visivi. Nel dettaglio, la cartografia del PPTR nel comune di Ascoli Satriano individua come fulcro visivo antropico il Castello; in riferimento a questa tipologia di coni visuali, l'area di impianto è situata esternamente rispetto a queste perimetrazioni.

Alla luce di quanto esposto e data la corrispondenza delle aree ad alta visibilità con altre vincolistica già esposta, le aree di impianto e una porzione limitata della SSEU ricadono esclusivamente in aree a "media visibilità" per le quali le norme tecniche prevedono una altezza massima di 4,5 m rispetto al piano campagna.

Per quanto riguarda, invece, l'elettrodotto esterno di media e alta tensione, la soluzione interrata risulta compatibile con le prescrizioni previste dal PPTR afferenti alle componenti "strade a valenza paesaggistica" e "fascia di tutela di ml 70 dalle strade – ferrovie paesaggistiche, strade panoramiche e luoghi panoramici" vista la mancata variazione dello stato e della percezione visiva dei luoghi.



La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Tavola B.3.5b (Figura 7-5: Sistema Delle Tutele Struttura Antropica e Storico-Culturale: - I poderi della Riforma agraria) evidenzia l'interferenza tra l'elettrodotto e le "Aree degli insediamenti della Riforma Agraria". Pertanto, si farà riferimento agli artt. 4.02/var e 4.06/var delle NTA del PUG.





Figura 7-5: B – SISTEMA DELLE TUTELE – Struttura Antropica e Storico-Culturale: - I poderi della Riforma agraria del PUG del comune di Ascoli Satriano, in blu le aree disponibili in anfraccio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT e in anfraccio la SSEU



Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole "E" sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 97 di 119

1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.

1.2. È consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.

2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.

3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 10.000;

- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;

- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;

- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;

- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;

- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;

- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;

- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non "costruzioni", devono avere le superfici di involucro realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana. Per le serre di tipo X il rapporto di copertura

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 98 di 119

massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale. Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa. Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

7. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate "insediamenti civili" (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

8. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale. Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

9. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure "a giorno" su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di "sentieri" ecologici.

10. Prescrizioni varie:

a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 -Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici 1, si prescrive che: - gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,

- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme, eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento, - i progetti o piani

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 99 di 119

di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.62) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.

b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.

d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del DL.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",*
- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*
- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.*
- Dlgs. n. 217/2006 – "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"*
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci*
- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche*
- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole*
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate. e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina	100 di
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	119	

Art. 4.06/var - Zone agricole di interesse paesaggistico

1. Sono costituite da estese aree del territorio extraurbano fortemente caratterizzate dal punto di vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso l'attività agricola. Tali aree rientrano ne:

- il Parco Regionale dell'Ofanto (v. elab. B.2 a/b.)
- il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capacciotti - IT9120011 (v. elab. B.2 a/b)
- il Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, individuato all'interno della Figura territoriale paesaggistica de "Le Marane di Ascoli Satriano" del PPTR (v. elab. B.3.1 a/b).

2. In tali zone (v. elab. B.3.3 a/b) sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi, interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela e, pertanto, sono possibili:

- opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche; - interventi tesi al recupero-e riuso di edifici esistenti, alla data di adozione del PUG, nel rispetto dei parametri di cui al punto 3 dell'art.4.01.b e delle norme di tutela di quelli classificati UCP- Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR.

3. L'insediamento di nuova edificazione all'interno delle aree del Parco Regionale dell'Ofanto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della LR 14/12/2007 n. 37 resta preclusa sino all'approvazione del relativo Piano territoriale dell'area naturale protetta; dalla data di entrata in vigore di detto Piano gli interventi attuabili saranno quelli consentiti dalle relative NTA.

4. All'interno dell'area SIC che è interamente compresa all'interno dell'area del Parco Regionale dell'Ofanto, ogni intervento di edificazione deve essere inoltre conforme alle prescrizioni del Piano di Gestione del SIC.

5. All'interno delle aree del UCP - Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, sono consentiti, nel rispetto dei BP e degli UCP in esso presenti, limitati interventi di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo con i seguenti parametri e con esclusione di ogni forma di accorpamento tra fondi non contigui:

- Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq.
- Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: m 4,50 salvo costruzioni speciali;
- Dc - distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Df - distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 101 di 119

- *Ds, Dr - distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche;*

- *US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria, sono monetizzate I soggetti attuatori degli interventi di nuova edificazione devono avere gli stessi requisiti soggettivi prescritti nel precedente art. 4.02/var – Zone per attività agricole*

6. *Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati nell'Elab. A.63 si prescrive che:*

- *gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,*

- *gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme,*

- *eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento;*

- *I progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. A.64) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria,*

7. *Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi*

di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

8. *Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979. 9. Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del DLgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.). 10. Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:*

- *D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",*

- *Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*

- *D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.*

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 102 di 119

- Dlgs. n. 217/2006 – Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati – Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate. e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Alla luce di quanto esposto, l'elettrodotto interrato non altererà la riconoscibilità della geometria del Paesaggio Agrario mentre, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla realizzazione della SSEU, saranno realizzate schermature perimetrali che consentano un'efficace schermatura degli impianti. Si evidenzia a tal fine come la collocazione della SSEU sia strettamente legata alla posizione della Stazione Elettrica Terna.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina	di
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	103	119



7.2 Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

La normativa nazionale che al momento regola l'inquinamento acustico ha come norma quadro la legge 26 Ottobre 1995 n. 447. A seguito di questa legge sono in via di emanazione i Decreti che andranno completamente a sostituire il D.P.C.M. 01.03.1991.

In questa fase transitoria devono essere presi come riferimento i limiti previsti dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei limiti delle Sorgenti Sonore", ossia i limiti previsti dal D.P.C.M. 01.03.91 in relazione al fatto che il Comune in cui si effettua l'indagine acustica abbia o meno adottato la Zonizzazione Acustica del proprio territorio.

Il comune di **Ascoli Satriano** non è dotato di un Piano comunale di zonizzazione acustica e, pertanto, valgono i limiti assoluti fissati dal DPCM 01/03/1991 per tutto il territorio nazionale, pari a 70 dB in periodo di riferimento diurno e 60 dB in periodo di riferimento notturno. Si applicano inoltre, nelle rispettive condizioni di applicabilità, i limiti differenziali diurni e notturni stabiliti dal DPCM 14/11/1997.

Ulteriori approfondimenti sono rimandati alla relazione specialistica.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina	di
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	104	119

8. Pianificazione Settoriale

8.1 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è un piano di settore redatto in osservanza al D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) avente il fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee, costituenti una risorsa da salvaguardare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà, nell'ambito del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale di cui la regione Puglia fa parte.

Il Piano, partendo da approfondita e dettagliata analisi territoriale, dallo stato delle risorse idriche regionali e dalle problematiche connesse alla salvaguardia delle stesse, delinea gli indirizzi per lo sviluppo delle azioni da intraprendere nonché per l'attuazione delle altre iniziative ed interventi, finalizzati ad assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo aggiornamento che include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione: delinea il sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare, ecc) e riferisce i risultati dei monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.

In particolare, il PTA individua al Titolo III delle relative NTA le "Aree Sottoposte a Specifica Tutela", ossia:

1. Aree sensibili;
2. Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN);
3. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (ZVF) e zona vulnerabili alla desertificazione (ZVD);
4. Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
5. Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali;

e le "Aree Ulteriori", ossia:

6. Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI);
7. Aree interessate da contaminazione salina, aree di tutela quali-quantitativa e aree di tutela quantitativa;
8. Aree per approvvigionamento idrico di emergenza;
9. Aree di pertinenza dei corpi idrici.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina	di
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	105	119



Figura 8-1: PTA: Aree Sottoposte a Specifica Tutela, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Approvvigionamento Idrico

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile



Opere di captazione utilizzate a scopo potabile



Regime ordinario



Regime emergenziale

Corpi idrici acquiferi calcarei tardo e post-cretacei utilizzati a scopo potabile



3-1-1 / IT16B SAL-MIOCO / SALENTO MIOCENICO CENTRO-ORIENTALE

Corpi idrici acquiferi calcarei cretacei utilizzati a scopo potabile



1-1-1 / IT16AGAR-CO / GARGANO CENTRO-ORIENTALE



2-1-2 / IT16AMUG-AL / ALTA MURGIA



2-1-3 / IT16AMUG-BRA / MURGIA BRADANICA



2-1-1 / IT16AMUG-CO / MURGIA COSTIERA



2-1-4 / IT16AMUG-TA / MURGIA TARANTINA



2-2-3 / IT16A SALEN-CM / SALENTO CENTRO-MERIDIONALE



2-2-1 / IT16A SALEN-COS / SALENTO COSTIERO



2-2-2 / IT16A SALEN-CS / SALENTO CENTRO-SETTENTRIONALE

Aree sensibili

Perimetrazione Area Sensibile



Bacino Area Sensibile



Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)

Zone Vulnerabili da Nitrati

Aree a monitoraggio di approfondimento

Il confronto dell'area oggetto di intervento con le "Aree Sottoposte a Specifica Tutela" non evidenzia sovrapposizioni.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	106 di 119



Figura 8-2: PTA - Aree Ulteriori, in blu la perimetrazione del sito, in giallo il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Aree di vincolo d'uso degli acquiferi

Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese



Aree di tutela per approvvigionamento idrico di emergenza



Aree di tutela quali-quantitativa



Aree vulnerabili alla contaminazione salina



Aree di tutela quantitativa



Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI)



Tipo A



Tipo B



Tipo C



Dal confronto dell'area oggetto di intervento con le "Aree Ulteriori" non emergono sovrapposizioni.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	107 di 119

8.2 Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)

A seguito dell'alluvione del 1966 di Firenze, la commissione "De Marchi" porta alla legge n.183/89 attraverso la quale vengono istituite le Autorità di Bacino e viene introdotto il "Piano di Bacino" quale strumento di difesa del territorio, basato su studi di natura conoscitiva e di intervento. Tale Piano, redatto per stralci a seguito della legge 267/98, comprende altresì il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) redatto a partire dal 2002. Per il sito di progetto è stata utilizzata l'ultima Variante del PAI approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 - G.U. n. 194 del 20 Agosto 2019.

Il PAI è il piano di settore finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Il PAI della Regione Puglia si pone come obiettivo immediato la redazione di un quadro conoscitivo generale dell'intero territorio di competenza dell'Autorità di Bacino, in termini di inquadramento delle caratteristiche morfologiche, geologiche ed idrologiche.

Nel contempo viene effettuata un'analisi storica degli eventi critici (frane e alluvioni) che consente di individuare le aree soggette a dissesto idrogeologico, per le quali è già possibile una prima valutazione del rischio. Data l'esiguità di tempo e sulla base degli elementi di conoscenza disponibili e consolidati (DPCM 29/9/1998)

L'individuazione delle possibili situazioni di pericolosità è stata effettuata attraverso l'individuazione, la localizzazione e la caratterizzazione degli eventi alluvionali che abbiano prodotto effetti sul territorio, in particolare danni a persone o cose, o, semplicemente, abbiano creato condizioni di disagio o allarme. Tale individuazione è un importante strumento per la delimitazione delle aree a potenziale rischio di inondazione.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	108 di 119



Figura 8-3: PAI – Pericolosità Frane e Inondazioni, in blu la perimetrazione del sito, in giallo e arancio il tracciato della connessione MT, in rosso il tracciato della connessione AT

Peric. Geomorf.	Peric. Idraulica	Rischio
media e moderata (PG1)	bassa (BP)	R1
elevata (PG2)	media (MP)	R2
elevata (PG3)	alta (AP)	R3
		R4

L'intera area di interesse è esente da perimetrazioni Piano di Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino Puglia.

La sovrapposizione cartografica tra il progetto in esame e la Carta Idrogeomorfologica (Figura 8-4) evidenzia la presenza di corsi d'acqua attraversanti le aree a disposizione del proponente ed il tracciato dell'elettrodotto interrato MT.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	109 di 119



Figura 8-4: PAI – Carta Idrogeomorfologica

Al fine di rendere più agevoli le attività di verifica, si riporta lo stralcio degli articoli di riferimento inerente a quanto esposto.

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;

3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;

b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;

c) lo svolgimento delle attività di campeggio;

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	110 di 119

d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 111 di 119

Alla luce di quanto esposto, per le aree di progetto interessate dal passaggio dei corsi d'acqua è stato redatto uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica.

Per quanto riguarda, invece, la linea elettrica di connessione, il cavidotto verrà realizzato con cavo interrato e, in particolare, per quanto riguarda il tratto della linea elettrica di connessione eventualmente interferente con i corsi d'acqua, il cavidotto verrà realizzato con cavo interrato e posato con l'ausilio di soluzioni "trenchless".

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle relazioni specialistiche.

8.3 Piano Regolatore di Qualità dell'Aria (PRQA)

Con il Regolamento Regionale del 21 maggio 2008, la regione Puglia ha adottato il Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA), il cui obiettivo principale è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti – PM10, NO2 e O3 – per i quali sono stati registrati superamenti.

Il territorio regionale è stato suddiviso in quattro zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione alla tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

ZONA A: comprende i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare;

ZONA B: comprende i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

ZONA C: comprende i comuni con superamento dei valori limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

ZONA D: comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	112 di 119




Figura 8-4: PRQA – Zonizzazione

Il Piano, quindi, individua "misure di mantenimento" per le zone che non mostrano particolari criticità (Zone D) e misure di risanamento per quelle che, invece, presentano situazioni di inquinamento dovuto al traffico veicolare (Zone A), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (Zone B) o ad entrambi (Zone C).

L'area oggetto di intervento ricade all'interno della "ZONA D: MANTENIMENTO".

Il presente progetto, grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile favorirà la riduzione di immissione di inquinanti in atmosfera coerentemente agli obiettivi fissati dalla Commissione Europea al punto A.21 del Next Generation EU.

8.4 Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia

Con deliberazione della Giunta Regionale del 19 maggio 2015, n. 1023 la Regione Puglia ha approvato il testo coordinatore del Piano di Gestione dei rifiuti speciali.

Non trattandosi di un impianto di gestione, trattamento, recupero e/o smaltimento di rifiuti, l'impianto non è soggetto alle prescrizioni del succitato Regolamento Regionale.

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 113 di 119

9. Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, le aree in disponibilità del proponente interferenti con vincoli ostativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore sono state escluse dalle aree utili alla realizzazione dell'iniziativa agri-voltaica. Inoltre, il tracciato dell'elettrodotto interrato di media tensione finalizzato al vettoriamento dell'energia prodotta è stato studiato con l'intento di minimizzare i possibili impatti paesaggistici e territoriali sul territorio, anche attraverso l'ausilio di tecnologie alternative di posa in opera, compatibilmente con le Norme Tecniche dei piani su citati. **In conclusione, dall'analisi vincolistica svolta, l'impianto in progetto risulta esterno alle perimetrazioni inibitorie per la realizzazione di impianti agrovoltaici. I conflitti risultanti con alcune perimetrazioni sono stati risolti con metodiche in linea con le norme tecniche specifiche.**

Puglia – Impianto “Agro-PV Piscitelli”: Area tot: 70,19 ha					
Report Analisi Vincolistico/Ambientale					
	Pianificazione Territoriale (nazionale/regionale/comunale)	Presenza (si/no)	Criticità	Risoluzione e Note	Implicazioni
Pianificazione Nazionale	Rete Natura 2000 (RN2000)	NO			VIncA
	Elenco Ufficiale Aree Naturali Protette (EUAP)	NO			VIA
	Important Birds Area (IBA)	NO			VIA
	Zone Umide (Ramsar)	NO			VIA
	Aree D.Lgs. 42/04: SITAP	NO			Acquisizione Parere Vincolante
	Aree D.Lgs. 42/04: VincolinRete	NO			Acquisizione Parere Vincolante
	Aree D.Lgs. 42/04: CartaPulia	NO			Acquisizione Parere Vincolante
No Fer	Zone SIC e Zone ZPS	NO			
	Zone Ramsar	NO			
	Zone IBA	NO			
	Versanti	NO			

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 114 di 119



Siti Unesco	NO			
Segnalazioni Carta dei Beni di 100 m	SI		Regolamento Regionale 24/2010 Regione Puglia Art.4	
ATE B	NO			
ATE A	NO			
Rischio	NO			
Pericolosità Idraulica	NO			
Pericolosità Geomorfologica	NO			
Rischio Idraulico	NO			
Fascia di Riassetto Fluviale	NO			
Rischio Idrogeologico e Pericolosità	NO			
TR 30	NO			
TR200	NO			
TR500	NO			
Lame e Gravine	NO			
Interazione con P/P - I Paduli	NO			
Immobili e Aree Dichiarate di Notevole Interesse Pubblico 136 - 42/04	NO			
Grotte con buffer di 100 m	NO			
Coni Visuali 4 km	NO			
Coni Visuali 6 km	NO			
Coni Visuali 10 km	NO			



	Beni Culturali con 100 m	NO			
	Zone Archeologiche con buffer di 100 m	NO			
	Tratturi con buffer di 100 m	SI		Regolamento Regionale 24/2010 Regione Puglia Art.4	
	Territori costieri fino a 300 m	NO			
	Territori contermini ai laghi fino a 300 m	NO			
	Fiumi, Torrenti e Corsi d'Acqua fino a 150 m	NO			
	Boschi con buffer di 100 m	NO			
	Aree Protette Nazionali- Regionali	NO			
	Ulteriori Siti	NO			
	Sistema di Naturalità	NO			
	Nuclei Naturali Isolati	NO			
	Connessioni	NO			
	Aree Tampone	NO			
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale	BP - Aree Contermini ai Laghi	NO			Aut. Paesaggistica
	BP - Fiumi e Torrenti, acque pubbliche	NO			Aut. Paesaggistica
	BP - Territori Costieri	NO			Aut. Paesaggistica
	UCP - Reticolo Idrografico di Connesione della RER	NO			Aut. Paesaggistica
	UCP - Sorgenti	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Vincolo Idrogeologico	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Lame e Gravine	SI		Elettrodotto interrato	Compatibilità Paesaggistica

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 116 di 119



UCP - Cordoni Dunari	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Doline	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Geositi	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Grotte	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Inghiottitoi	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Versanti	SI		Elettrodoto Interrato	Compatibilità Paesaggistica
BP - Boschi	NO			Aut. Paesaggistica
BP - Zone Umide Ramsar	NO			Aut. Paesaggistica
UCP - Aree di Rispetto dei Boschi	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Aree Umide	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Formazioni Arbustive in Evoluzione Naturale	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Prati e Pascoli Natuali	NO			Compatibilità Paesaggistica
BP - Parchi e Riserve	NO			Aut. Paesaggistica
UCP - Aree di Rispetto dei Parchi e delle Riserve Regionali	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Siti di Rilevanza Naturalistica	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - a - Siti Interessati da Beni Storico Culturali	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - b - Aree Appartenenti alla Rete dei Tratturi	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - c - Aree a Rischio Archeologico	NO			Compatibilità Paesaggistica
UCP - Rete Tratturi	SI		Elettrodoto interrato	Compatibilità Paesaggistica
UCP - Siti Storico Culturali	SI		Elettrodoto interrato	Compatibilità Paesaggistica
UCP - Zone Interesse Archeologico	NO			Compatibilità Paesaggistica

Rif. Elaborato: SV634-V.01	Elaborato: Studio di Inserimento Urbanistico	Data 02/12/2022	Rev R0	Pagina 117 di 119
--------------------------------------	--	---------------------------	------------------	-----------------------------



	UCP - Città Consolidata	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Paesaggi Rurali	NO			Compatibilità Paesaggistica
	BP - Immobili e Aree di Notevole Interesse Pubblico	NO			Aut. Paesaggistica
	BP - Zone di Interesse Archeologico	NO			Aut. Paesaggistica
	BP - Zone Gravate da Usi Civici	NO			Aut. Paesaggistica
	BP - Zone Gravate da Usi Civici Validate	NO			Aut. Paesaggistica
	UCP - Luoghi Panoramici	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Strade a Valenza Paesaggistica	SI		Elettrodotto interrato	Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Strade Panoramiche	NO			Compatibilità Paesaggistica
	UCP - Coni Visuali	SI		NTA comunali ottemperanza: H _{max} strutture 4,5m Elettrodotto MT Interrato	Compatibilità Paesaggistica
Piani di Settore	Piano Faunistico Venatorio Regionale	NO			Richiesta Nulla Osta
	Vincolo Militare	NO			Richiesta Nulla Osta
	Piano di Tutela delle Acque	NO			Richiesta Nulla Osta
	Aree percorse dal fuoco	NO			Richiesta Nulla Osta
	Piano Assetto Idrogeologico - Rischio frane	NO			Richiesta Nulla Osta
	Idrografia - Corsi d'Acqua non Perimetrati	SI		Studi Specialistici e Attraversamenti MT in TOC	Richiesta Nulla Osta
	Piano Assetto Idrogeologico - Pericolosità alluvione	NO			Richiesta Nulla Osta
Comune	Vincolo da PRG/ PUG	SI		Ottemperanza H _{max} strutture elettrodotto interrato	Acquisizione Parere
	Zonizzazione da PRG/ PUG	AGRICOLA			

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	Pagina 118 di 119




StudioTECNICO | Ing. Marco Balzano
Via Canello Rotto, 3 – 70125 Bari (BA)
www.ingbalzano.com

STUDIOTECNICO
ing.MarcoBALZANO
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI N. 9341

Progettista: Ing. Marco Gennaro Balzano
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Bari N. 9341

Zonizzazione Acustica

ASSENTE



STUDIOTECNICO 
ing.MarcoBALZANO
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA

Rif. Elaborato:	Elaborato:	Data	Rev	Pagina
SV634-V.01	Studio di Inserimento Urbanistico	02/12/2022	R0	119 di 119